



SEGRETERIA DI STATO
GIUSTIZIA

SEGRETERIA ISTITUZIONALE

Depositato in Data 10/02/2023



“Disposizioni in materia di durata ragionevole del processo ed equa riparazione”

Art. 1

(Irragionevole durata del processo)

1. Lo Stato adotta i rimedi effettivi per assicurare la ragionevole durata dei processi e la parte ha il dovere di esperire i rimedi preventivi alla violazione della ragionevole durata del processo, di cui all'articolo 15, comma terzo, della Dichiarazione dei diritti e dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico sammarinese e di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo.

2. Chi, pur avendo esperito i rimedi preventivi, ha subito un irragionevole ritardo nella definizione del procedimento che lo riguarda, ha diritto ad un'equa riparazione.

3. Nei processi civili la parte interessata deve presentare al Giudice procedente, a mezzo di procuratore speciale, un'istanza di accelerazione almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui al terzo comma dell'articolo 2. Entro tale termine il Giudice procedente ha in ogni caso il potere officioso di adottare, sentite le parti, ogni provvedimento necessario all'effettiva accelerazione del processo, anche in deroga alle ordinarie scadenze temporali del rito.

4. Nei processi penali, l'imputato e la parte civile ritualmente costituita devono presentare al Giudice procedente, a mezzo di procuratore speciale, un'istanza di accelerazione almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui al quarto comma dell'articolo 2.

5. La parte ricorrente o il controinteressato ritualmente costituito nel giudizio amministrativo devono presentare al Giudice procedente, a mezzo di procuratore speciale, un'istanza di accelerazione almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui al quinto comma dell'articolo 2.

6. Il Giudice che riceve l'istanza di accelerazione ne dà tempestiva comunicazione al Magistrato Dirigente e provvede all'effettiva accelerazione del processo nel rispetto dei termini di cui all'art. 2.

Art. 2

(Diritto all'equa riparazione)

1. È inammissibile la domanda di equa riparazione proposta dal soggetto che non ha esperito i rimedi preventivi all'irragionevole durata del processo di cui all'articolo 1.

2. Nell'accertare la violazione il giudice valuta la complessità del caso, l'oggetto del procedimento, il comportamento delle parti e del giudice durante il procedimento, nonché quello di ogni altro soggetto chiamato a concorrervi o a contribuire alla sua definizione.

3. Per i giudizi civili si considera rispettato il termine ragionevole se il processo non eccede la durata di tre anni in primo grado, di due anni in secondo grado, di un anno in terza istanza. Per il rito del lavoro, previsto dalla Legge 20 maggio 1985 n. 63 e per la procedura sommaria documentale di cui alla Rubrica VII paragrafo 154 delle *Leges Statutae* si considera rispettato il



SEGRETERIA DI STATO
GIUSTIZIA

termine ragionevole se il processo non eccede la durata di due anni in primo grado, di un anno in secondo grado, di un anno in terza istanza. Ai fini del computo della durata il processo si considera iniziato con l'udienza di costituzione delle parti, se le notifiche sono regolari.

4. Nei giudizi penali si considera rispettato il termine ragionevole se il processo non eccede la durata di tre anni in primo grado, di due anni in secondo grado, di un anno in terza istanza. Al fine del computo della durata, il processo si considera iniziato: in primo grado con l'assunzione della qualità di imputato, parte civile o responsabile civile, ovvero quando l'indagato ha avuto legale conoscenza della chiusura dell'istruttoria; in secondo grado con lo scadere del termine per il deposito dei motivi d'appello; in terza istanza con la trasmissione del fascicolo a quel Giudice.

5. Nei giudizi amministrativi si considera rispettato il termine ragionevole se il processo non eccede la durata di un anno per ogni grado di giudizio. Ai fini del computo della durata il processo si considera iniziato dalla data della notifica regolare della comparsa di costituzione.

6. In deroga a quanto previsto ai commi terzo, quarto e quinto, si considera comunque rispettato il termine ragionevole se il giudizio viene definito in modo irrevocabile in un tempo non superiore a sei anni per i giudizi civili e penali e a tre anni per i giudizi amministrativi.

7. Non si considerano, ai fini del computo della ragionevole durata: a) il periodo di tempo intercorrente dal giorno della trasmissione al Collegio Garante della costituzionalità delle norme del provvedimento con cui il Giudice richiede la verifica della legittimità costituzionale al giorno in cui gli atti sono restituiti; b) il periodo di tempo intercorrente dal giorno di proposizione a quello di definizione del conflitto di giurisdizione; c) il periodo di tempo intercorrente dal giorno del deposito dell'istanza di astensione o di ricusazione del Giudice al giorno in cui viene notificata la decisione; d) il periodo di tempo occorrente per la risoluzione di una questione che abbia carattere necessariamente pregiudiziale; e) il periodo di tempo, non superiore a sei mesi, occorrente per l'esecuzione di rogatorie internazionali che siano ritenute assolutamente necessarie; f) il periodo delle ferie giudiziarie.

Art. 3
(Indennizzo)

1. Con la sentenza che definisce il giudizio di equa riparazione, il giudice liquida a questo titolo una somma di denaro non inferiore a euro 400 e non superiore a euro 800 per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo.

2. L'indennizzo è riconosciuto una sola volta in caso di riunione di più giudizi che coinvolgono la stessa parte.

3. La misura dell'indennizzo è determinata tenendo conto: a) dell'esito del processo nel quale si è verificata la violazione di cui al comma 1; b) del comportamento del giudice e delle parti; c) della natura degli interessi coinvolti; d) del valore e della rilevanza della causa, valutati anche in relazione alle condizioni personali della parte.

4. In particolare, non è in alcun caso riconosciuto indennizzo: a) se vi è stata pronuncia di lite temeraria a carico della parte che ha presentato istanza di equa riparazione o che, in ogni caso, abbia resistito in giudizio consapevole della infondatezza originaria o sopravvenuta delle proprie



SEGRETERIA DI STATO
GIUSTIZIA

domande o difese; b) nel caso in cui nella definizione del giudizio la domanda non sia stata accolta in misura superiore alla proposta conciliativa formalizzata nel fascicolo del procedimento; c) quando vi sia stato abuso dei poteri processuali che abbia determinato una ingiustificata dilazione dei tempi di procedimento; d) se la parte ha conseguito, per effetto della irragionevole durata del processo, vantaggi patrimoniali eguali o maggiori rispetto alla misura dell'indennizzo altrimenti dovuto; e) quando sia stata dichiarata la perenzione dell'istanza; f) quando sia stata dichiarata l'estinzione del processo per rinuncia all'azione o al ricorso o per remissione accettata di querela.

5. Salvo prova contraria, si considera insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo se è stata dichiarata l'estinzione del reato per prescrizione, con riguardo all'imputato.

6. La misura dell'indennizzo non può in ogni caso essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice.

Art. 4
(Procedimento)

1. La domanda di equa riparazione, da depositarsi presso la Cancelleria civile, si propone nei confronti dell'Eccellentissima Camera, con istanza diretta al Commissario della Legge individuato a rotazione secondo i criteri stabiliti dal Magistrato Dirigente, nel termine, a pena di decadenza, di tre mesi dalla data in cui la decisione che conclude il processo presupposto è divenuta definitiva.

2. La domanda deve essere notificata a cura dell'istante all'Eccellentissima Camera, che, ricevuta la notifica, può depositare nei quindici giorni successivi eventuali memorie.

3. La domanda di equa riparazione può essere proposta anche prima della decisione definitiva, una volta maturato il ritardo in pendenza del processo presupposto.

4. Nell'istanza deve essere indicato il numero e l'anno del procedimento presupposto. Unitamente all'istanza deve essere depositata, inoltre, copia autentica del fascicolo nel cui ambito la violazione si assume verificata e la documentazione della notifica.

5. Il Cancelliere, ricevuta l'istanza, trasmette l'incarto al Commissario della Legge designato, il quale entro sessanta giorni, con sentenza, accoglie o rigetta la domanda di equa riparazione. Se accoglie la domanda, procede alla determinazione dell'indennizzo ai sensi dell'art. 3. Se la domanda è rigettata, l'istanza non può essere riproposta.

Art. 5
(Reclamo)

1. Avverso la sentenza che decide sull'equa riparazione può essere proposto reclamo entro dieci giorni dalla notificazione della stessa, con ricorso, depositato in Cancelleria civile e diretto al Giudice d'Appello, individuato a rotazione secondo i criteri stabiliti dal Magistrato Dirigente. Il ricorso deve essere notificato alla parte vittoriosa a cura dell'opponente.

2. Il reclamo non sospende l'esecutività del provvedimento, salvo che il Giudice d'Appello, se ricorrano gravi motivi, ne disponga la sospensione dell'efficacia con ordinanza non impugnabile.



SEGRETERIA DI STATO
GIUSTIZIA

3. Il Giudice d'Appello ha facoltà, su richiesta della parte opposta, di concedere il termine di quindici giorni per il deposito di eventuali memorie.

4. Il Giudice d'Appello pronuncia entro sessanta giorni sentenza non impugnabile dalla trasmissione del fascicolo da parte del Cancelliere.

Art. 6

(Adempimenti del Cancelliere)

1. Il Cancelliere trasmette copia della sentenza definitiva che decide sull'equa riparazione al Magistrato Dirigente.

2. Il Cancelliere, con cadenza annuale, trasmette l'elenco delle sentenze definitive in materia di durata ragionevole del processo alla Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia.

Art. 7

(Sanzioni processuali)

1. Con il provvedimento di cui al comma 5 dell'articolo 4 o con il provvedimento con cui è definito il giudizio di reclamo, se la domanda sia dichiarata irricevibile, inammissibile o manifestamente infondata, la parte che l'ha proposta può essere condannata al pagamento, a titolo di spese di giustizia, di una somma da 1.000 a 5.000 euro.

Art. 8

(Decadenza dalla prova peritale)

1. Dopo il punto 4.1 dell'articolo 2 della legge n. 55/1994 e successive modifiche è aggiunto il seguente punto 4.1-bis:

“4.1-bis. Qualora la parte non depositi entro il termine di 30 giorni correnti dal decreto del giudice il fondo spese per l'espletamento della perizia, il Commissario della Legge, sentite le parti, dichiara la decadenza dalla prova. Tale termine può essere eccezionalmente prorogato soltanto per una volta e per gravi e fondati motivi o con il consenso di entrambe le parti.”

Art. 9

(Decadenza dalla prova testimoniale)

1. Il punto 3.1 dell'articolo 2 della legge n. 55/1994 e successive modifiche è così sostituito:



SEGRETERIA DI STATO
GIUSTIZIA

“3.1. Qualora il teste non si presenti all’udienza fissata per la sua escussione adducendo giustificato motivo, il Giudice valuta le ragioni addotte. Se queste siano tali da rendere l’assenza oggettivamente giustificata, il Giudice fissa altra udienza per l’escussione del teste entro i due mesi successivi o comunque tenuto conto della natura e della durata dell’impedimento. Quando le ragioni addotte non consentano di valutare l’assenza come oggettivamente giustificata, il testimone si considera assente senza giustificato motivo. Il Giudice, fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge, può disporre, su istanza di parte, l’immediata traduzione del teste assente senza alcun giustificato motivo dinanzi all’autorità giudiziaria a mezzo della Forza Pubblica. Qualora il testimone convocato per l’escussione della testimonianza non si presenti in udienza senza giustificato motivo per più di due udienze, il Giudice ne dispone la decadenza.”

Art. 10

(Assunzione di prove tramite commissione rogatoria)

1. Il punto 3.2 dell’articolo 2 della legge n. 55/1994 come successivamente modificata è così modificato:

“3.2. – Qualora sia richiesta per le vie diplomatiche l’assunzione di prove all’estero in Stati con i quali non esistono Convenzioni internazionali o multilaterali che autorizzino le autorità giudiziarie a dialogare direttamente e la risposta alla commissione rogatoria non sia pervenuta entro il termine di sei mesi dalla trasmissione della richiesta da parte della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri alla competente Autorità estera, il giudice, sentite le parti, può disporre l’apertura del successivo termine di prova.

Art. 11

(Verifica dei carichi di lavoro)

1. I Giudici provvedono alla verifica dei propri carichi di lavoro con cadenza annuale. Se all’esito della verifica rilevano il pericolo di un irragionevole ritardo nella definizione del giudizio, adottano, sentite le parti, ogni provvedimento officioso necessario alla accelerazione del processo, in deroga al principio dispositivo.

2. Il Magistrato Dirigente vigila sull’effettivo adempimento dell’obbligo di verifica dei carichi di lavoro.

Art. 12

(Disposizione transitoria)

1. Entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, coloro i quali abbiano già tempestivamente presentato ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo in relazione al mancato



**SEGRETERIA DI STATO
GIUSTIZIA**

rispetto del termine di ragionevole durata del processo di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, possono presentare la domanda di equa riparazione di cui alla presente legge, corredata della documentazione attestante il deposito del ricorso, qualora non sia intervenuta una decisione sulla irricevibilità da parte della predetta Corte europea dei diritti dell'uomo.

2. La Cancelleria del Tribunale informa senza ritardo il Segretario di Stato per gli Affari Esteri delle domande presentate nel termine di cui al primo comma del presente articolo, ai fini della tempestiva comunicazione alla Corte europea dei diritti dell'uomo.

Art. 13

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER LA GIUSTIZIA E LA FAMIGLIA**

Massimo Andrea Ugolini